



PARERE MOTIVATO
n.130 dell'11 luglio 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n.5 al Piano degli Interventi del Comune di Villaga (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 11 Luglio 2019 come da nota di convocazione in data 10 Luglio 2019 prot. n.306412;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Villaga con nota pec acquisita al protocollo regionale n.176851 del 07.05.2019, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 5 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.198177 del 21.05.19 del Genio Civile di Vicenza.
- Parere n.3058 del 6.06.19 assunto al prot. Reg. al n.226085 del 6.06.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.59394 del 13.06.19 assunto al prot. Reg. al n.246385 del 13.06.19 di ARPAV.
- Parere n.7509 del 14.06.19 assunto al prot. Reg. al n.249261 del 17.06.19 di ViAcqua

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.116/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente "Variante al Piano degli Interventi" del Comune di Villaga, è finalizzata all'applicazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2015 "Varianti Verdi", recante "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali", che all'art. 7, prevede la riclassificazione di aree edificabili e quindi, su proposta dei cittadini interessati, la restituzione all'uso agricolo o naturale di suoli di fatto non edificati, ma dotati di potenzialità edificatoria riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente.

Le istanze relative alle varianti verdi, accolte dall'amministrazione comunale sono in totale 5. L'ufficio comunale competente, ha valutato le domande pervenute a seguito dell'avviso pubblico, con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n° 43 del 13/03/2019, sulla base di criteri oggettivi indicati nell'avviso stesso e stabiliti in coerenza con le indicazioni contenute nella circolare Regionale n. 1 del 11/02/2016.

Le analisi per ogni richiesta di "Variante Verde" è stata eseguite considerando come base di riferimento la C.T.R. e il quadro conoscitivo del PAT di Villaga. L'analisi delle aree di intervento ha seguito la numerazione delle schede di analisi dei singoli ambiti di intervento. Le schede delle singole richieste riportano l'individuazione della localizzazione, caratteristiche urbanistiche delle aree oggetto di richiesta, estratto dell'ortofoto, l'estratto catastale, estratto di PAT Tav. 4 e di PI, estratto adeguamento ZTO attuale e di variante verde descrizione dell'intervento e prescrizioni.

La variante adottata ha modificato la destinazione urbanistica delle aree interessate riclassificandole in "zona agricola E".

L'analisi condotta nel RAP dal Valutatore ha permesso di rilevare che non insorgono problemi ambientali pertinenti alla variante esaminata.



VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca NUVV, in data 11 luglio 2019, dalla quale emerge che la Variante 5 al PI - Variante verde del Comune di Villaga non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché con le considerazioni di cui alla relazione istruttoria tecnica Vinca n. 116/2019.

Si ritiene altresì necessario che, negli ambiti riclassificati in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 5 al Piano degli Interventi nel Comune di Villaga, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le condizioni di sostenibilità ambientale e le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare.
- Devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati.
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui all'art. 4 della L.R. 4/2015.

Si ritiene altresì necessario che, negli ambiti riclassificati in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Meria

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

101400

Il presente parere si compone di 4 pagine